

Assicurazione "Contractor's All Risks" appalti pubblici (schema tipo 2.3)

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: C.A.R. Appalti Pubblici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione dedicato alle imprese di costruzioni che hanno ottenuto una commessa sulla base di una gara pubblica di appalto. Le imprese, in base a quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (che ha predisposto i testi normativi delle polizze assicurative con D.M. 193 del 16 settembre 2022), sono tenute a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante dei danni materiali e diretti alle opere assicurate per l'esecuzione delle stesse, compresi quelli alle eventuali opere preesistenti. Sono assicurati anche i danni che l'esecuzione delle opere potrebbe causare a terzi.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

- ✓ E' indennizzato l'assicurato da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione. La copertura assicurativa è prestata nella forma "all risks": vale a dire che sono assicurate le opere contro tutti gli eventi fatta eccezione per quelli espressamente esclusi.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

- ✓ **Partita 1 – Opere:** il rimborso – per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate – dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;
- ✓ **Partita 2 – Opere preesistenti:** il rimborso – per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato – dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
- ✓ **Partita 3 – Demolizione e sgombero:** il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Qualora sia previsto un periodo di **garanzia di manutenzione**, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Sezione B – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi durante l'esecuzione delle opere

- ✓ E' tutelato l'assicurato nei limiti dei massimali convenuti, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei relativi lavori.

Qualora sia previsto un periodo di **garanzia di manutenzione**, riportato nella Scheda Tecnica, sono risarcibili i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Condizioni particolari – E' possibile estendere la copertura attivando le seguenti condizioni particolari:

- ✓ A – Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione.
- ✓ B – Eventi di Forza Maggiore: inondazione, alluvione.
- ✓ C – Eventi di Forza Maggiore: terremoto.
- ✓ D – Eventi di Forza Maggiore: eventi atmosferici.
- ✓ E – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi.



Che cosa non è assicurato?

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione: le garanzie non sono valide se:

- ✗ per ogni opera, non sia stato approvato il progetto esecutivo, qualora previsto;
- ✗ il progetto non stato eseguito da progettisti abilitati e non è stato verificato, come previsto dalle normative vigenti;
- ✗ non è stata fornita ad HDI Assicurazioni S.p.A. copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- ✗ per le opere assicurate, non sono stati effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e non sono stati presentati i relativi elaborati.
- ✗ non sono stati indicati ad HDI Assicurazioni S.p.A., nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Sezione B – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi durante l'esecuzione delle opere: le garanzie non sono valide se:

- ✗ il luogo di esecuzione delle opere non sia stato interdetto e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- ✗ la Stazione Appaltante non ha designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi;

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione – Condizioni di assicurazione.

- ! L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
 - a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
 - b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 42 del Codice;
 - c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
 - d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
 - e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

! Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

! Inoltre, l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.

Sezione B – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi durante l'esecuzione delle opere – Condizioni di assicurazione

- ! L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
 - a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
 - b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze

- ✓ F – Furto e rapina.
- ✓ G – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità.
- ✓ I – Rimozione, franamento e cedimento del terreno.
- ✓ J – Cavi e condutture sotterranee.
- ✓ K – Danni a cose dovuti a vibrazioni.
- ✓ T – Danni da inquinamento accidentale.
- ✓ U – Danni derivanti da polvere.
- ✓ V – Danni da interruzioni e sospensioni di attività.

connesse con i lavori dall'art. 114 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 114, comma 4, del Codice;

c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi, antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

! Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1892 e 1893 del Codice Civile).

Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il Contraente e/o l'assicurato vengono a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia ad HDI Assicurazioni S.p.A.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, salvo eventuali proroghe e/o aggiornamenti.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda tecnica ed ha efficacia data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal committente o dal contraente.

La copertura termina alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.



Come posso disdire la polizza?

La polizza è stipulata senza tacito rinnovo e, pertanto, non è necessario disdire la polizza.